

Statuto



Associazione
Guide e Scouts
Cattolici Italiani

Aggiornato al Consiglio generale 2021

INDICE

INDICE	2
CAPO I - PRINCIPI FONDAMENTALI	4
Art. 1 – L’Associazione.....	4
Art. 2 – L’Associazione: ambiti di impegno	4
Art. 3 – Rapporti con associazioni scout internazionali.....	5
Art. 4 – Promessa e Legge.....	5
Art. 5 – Patto associativo	5
Art. 6 – Assenza scopo di lucro.....	5
Art. 7 – Gli associati	5
Art. 8 – Soci giovani.....	5
Art. 9 – Soci adulti	6
Art. 10 – I capi	6
Art. 11 – Assistenti ecclesiastici.....	6
Art. 12 – Rapporti con altre associazioni scout e altri enti.....	6
Art. 13 – Bandiera, emblema e uniforme dell’Associazione	6
CAPO II - ARTICOLAZIONE E ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA	7
CAPO II, SEZIONE A: PRINCIPI GENERALI	7
Art. 14 – Livelli territoriali, strutture e organi	7
Art. 15 – Tutela dell’immagine associativa	7
Art. 16 – Progettualità e programmazione	7
Art. 17 – Durata degli incarichi	7
Art. 18 – Diarchia ed equilibrio numerico dei sessi negli organi collegiali	7
Art. 19 – Incompatibilità e ineleggibilità	8
Art. 20 – Revoca dei mandati elettivi	8
Art. 21 – Assemblea	8
Art. 22 – Consiglio	8
Art. 23 – Comitato e collegialità	9
Art. 24 – Responsabili del livello.....	9
CAPO II, SEZIONE B: LIVELLO DI GRUPPO	9
Art. 25 – Gruppo: definizione e scopi	9
Art. 26 – Unità.....	10
Art. 27 – Assemblea di Gruppo.....	10
Art. 28 – Comunità capi.....	10
Art. 29 – Progetto educativo del Gruppo	10
CAPO II, SEZIONE C: LIVELLO DI ZONA	10
Art. 30 – Zona: definizione e scopi	10
Art. 31 – Progetto di Zona.....	10
Art. 32 – Assemblea di Zona.....	10
Art. 33 – Consiglio di Zona	11
Art. 34 – Comitato di Zona	11
CAPO II, SEZIONE D: LIVELLO REGIONALE	11
Art. 35 – Regione: definizione e scopi	11
Art. 36 – Assemblea regionale	12
Art. 37 – Consiglio regionale	12
Art. 38 – Comitato regionale.....	12

CAPO II, SEZIONE E: LIVELLO NAZIONALE.....	13
Art. 39 – <i>Livello nazionale: definizione e scopi</i>	13
Art. 40 – <i>Strategie nazionali d'intervento</i>	13
Art. 41 – <i>Capo Guida e Capo Scout</i>	13
Art. 42 – <i>Consiglio generale</i>	14
Art. 43 – <i>Consiglio nazionale</i>	14
Art. 44 – <i>Comitato nazionale</i>	15
Art. 45 – <i>Commissione economica nazionale</i>	15
Art. 46 – <i>Collegio nazionale di controllo</i>	16
Art. 47 – <i>Collegio giudicante nazionale</i>	16
CAPO III - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI SOCI ADULTI.....	17
Art. 48 – <i>Procedimento disciplinare nei confronti dei capi</i>	17
Art. 49 – <i>Provvedimenti disciplinari e cautelari nei confronti dei capi</i>	17
CAPO IV – AMMINISTRAZIONE, FINANZA E RENDICONTAZIONE	18
Art. 50 – <i>Autonomia e responsabilità di ogni livello</i>	18
Art. 51 – <i>Rapporti di lavoro</i>	18
Art. 52 – <i>Risorse economiche</i>	18
Art. 53 – <i>Bilanci</i>	18
Art. 54 – <i>Revisione contabile</i>	18
Art. 55 – <i>Rapporti con enti e società commerciali</i>	18
CAPO V - NORME FINALI	19
Art. 56 – <i>Sede dell'Associazione</i>	19
Art. 57 – <i>Regolamenti</i>	19
Art. 58 – <i>Modifiche allo Statuto e al Patto associativo</i>	19
Art. 59 – <i>Scioglimento dell'Associazione</i>	19
Art. 60 – <i>Destinazione dei beni in caso di scioglimento</i>	19
Art. 61 – <i>Rinvio</i>	19

CAPO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – L'Associazione

1. L'Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGESCI) APS, costituitasi in Roma nel 1974 dall'unificazione dell'Agi e dell'Asci, è una Associazione giovanile educativa, che si propone di contribuire alla formazione della persona nel tempo libero e nelle attività extra-scolastiche secondo i principi e il metodo dello scautismo ideato da Baden-Powell, adattato ai ragazzi e alle ragazze nella realtà sociale italiana di oggi.
2. L'Associazione, come iniziativa educativa liberamente promossa da credenti, vive nella comunione ecclesiale la scelta cristiana.
3. Nell'azione educativa, l'Associazione realizza il suo impegno politico, al di fuori di ogni legame o influenza di partito e tiene conto dell'operato degli altri ambienti educativi.
4. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; svolge la propria attività nel rispetto della libertà, dignità e uguaglianza degli associati e dei principi di democrazia.
5. L'Associazione non ha alcun fine di lucro.
6. L'Associazione assume la qualifica di rete associativa nazionale, ai sensi dell'art. 41 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, da ora in poi denominato Codice del Terzo settore, ricorrendone i presupposti.
7. L'Associazione, AGESCI, aggiunge alla propria denominazione l'acronimo APS o l'espressione per esteso «associazione di promozione sociale» negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 – L'Associazione: ambiti di impegno

1. L'Associazione svolge, nel rispetto della normativa vigente, in via principale, come attività di interesse generale a favore di associati o di terzi, l'educazione, ai sensi dell'art. 5, c.1, lettera d, Codice del Terzo settore.
2. La realizzazione dell'attività di cui al c.1, che identifica in modo proprio l'Associazione, viene perseguita anche attraverso lo svolgimento di attività nei seguenti ambiti:
 - a. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, ai sensi dell'art. 5, c.1, lettera e, Codice del Terzo settore;

- b. organizzazione e gestione di attività culturali, ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, c.1, lettera i, Codice del Terzo settore;
 - c. formazione extra-scolastica, anche finalizzata al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa ai sensi dell'art. 5, c.1, lettera l, Codice del Terzo settore;
 - d. alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, ai sensi dell'art. 5, c.1, lettera q, Codice del Terzo settore;
 - e. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici e di integrazione sociale dei migranti, ai sensi dell'art. 5, c.1, lettera r e lettera w, Codice del Terzo settore;
 - f. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata ai sensi dell'art. 5, c.1, lettera v, Codice del Terzo settore;
 - g. protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5, c.1, lettera y, Codice del Terzo settore;
 - h. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell'art. 5, c.1, lettera z, Codice del Terzo settore.
3. In attuazione della lettera g del c.2, l'Associazione opera nel campo della protezione civile, svolgendo attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi calamitosi nonché attività di formazione e addestramento, con stile, forme e ambiti d'intervento coerenti con le proprie finalità e tradizioni educative e di servizio.
 4. In qualità di rete associativa nazionale, l'Associazione svolge attività di monitoraggio e controllo dell'attività dei propri livelli territoriali, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica.
 5. Nell'ambito della propria proposta educativa, l'Associazione promuove e cura, a livello nazionale e locale, l'edizione di libri, periodici e altre pubblicazioni.
 6. L'Associazione svolge, a tutti i suoi livelli, le attività di interesse generale con l'apporto prevalente dei propri associati volontari.

7. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali, entro i limiti stabiliti ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 3 – Rapporti con associazioni scout internazionali

1. L'AGESCI, in quanto membro della Federazione Italiana dello Scouting (FIS), partecipa all'Associazione Mondiale del Guidismo e dello Scouting femminile (WAGGGS) e all'Organizzazione Mondiale del Movimento Scout (WOSM) e ne osserva gli statuti e i regolamenti.

Art. 4 – Promessa e Legge

1. L'Associazione chiede ai propri membri di assumere gli impegni proposti dallo scouting ed espressi nella Promessa e nella Legge, secondo le formulazioni seguenti.

2. Promessa scout:

Con l'aiuto di Dio prometto sul mio onore di fare del mio meglio:

- *per compiere il mio dovere verso Dio e verso il mio Paese;*
- *per aiutare gli altri in ogni circostanza;*
- *per osservare la Legge scout.*

3. Legge scout:

La guida e lo scout:

1. *pongono il loro onore nel meritare fiducia;*
2. *sono leali;*
3. *si rendono utili e aiutano gli altri;*
4. *sono amici di tutti e fratelli di ogni altra guida e scout;*
5. *sono cortesi;*
6. *amano e rispettano la natura;*
7. *sanno obbedire;*
8. *sorridono e cantano anche nelle difficoltà;*
9. *sono laboriosi ed economi;*
10. *sono puri di pensieri, parole e azioni.*

4. I membri più giovani dell'Associazione, coccinelle e lupetti, hanno una Promessa e una Legge che esprimono gli stessi valori dello scouting in una forma adeguata all'età, secondo le formulazioni seguenti.

5. Promessa lupetto/coccinella:

Prometto, con l'aiuto e l'esempio di Gesù, di fare del mio meglio per migliorare me stesso/a, per aiutare gli altri, per osservare la Legge del branco/cerchio.

6. Legge lupetto/coccinella:

Il lupetto/la coccinella pensa agli altri come a se stesso/a.

Il lupetto/la coccinella vive con gioia e lealtà insieme al branco/cerchio.

7. La Promessa immette nella fraternità mondiale delle guide e degli scout.

Art. 5 – Patto associativo

1. I soci adulti si riconoscono, oltre che nella Promessa e nella Legge, anche nel Patto associativo, documento che esprime la sintesi condivisa delle idee e dei valori che sostengono e motivano la scelta di aderire all'Associazione.

Art. 6 – Assenza scopo di lucro

1. L'Associazione utilizza il proprio patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie al fine del perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, c.4.
2. L'Associazione applica quanto previsto dall'art. 8, c.2 e c.3 del Codice del Terzo settore.

Art. 7 – Gli associati

1. I membri dell'Associazione, che liberamente ne accettano i principi e il metodo e a essa sono iscritti, sono:
- a. soci giovani come definiti all'art. 8;
 - b. soci adulti come definiti all'art. 9.
2. I soci iscritti a ciascun livello territoriale sono soci di diritto anche dei livelli superiori.
3. I soci si censiscono annualmente, secondo le modalità previste dal Regolamento, mediante il pagamento della quota che rappresenta l'appartenenza associativa.
4. Ogni livello territoriale, di cui all'art. 14, definisce i requisiti all'ammissione di nuovi associati per il proprio livello e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità educative proprie dell'Associazione.
5. Tutti i soci hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui all'art. 15 del Codice del Terzo settore, nelle forme disciplinate dal Regolamento, entro trenta giorni dall'istanza formulata per iscritto ai legali rappresentanti del livello competente.

Art. 8 – Soci giovani

1. I soci giovani sono le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi, le giovani e i giovani – nell'arco di età dagli 8 anni, da compiersi entro l'anno scout in corso, ai 20/21 anni – che vivono, con modalità adeguate alle diverse età, un'esperienza di crescita personale e di fede composta da tre momenti educativi cui corrispondono le Branche:

- a. Lupetti e Coccinelle;
- b. Esploratori e Guide;
- c. Rover e Scolte.

Art. 9 – Soci adulti

1. I soci adulti sono donne e uomini che attuano il loro servizio nei modi propri dello scautismo, realizzando così, come membri della Chiesa, la loro vocazione cristiana.
Essi sono:
 - a. i capi;
 - b. gli assistenti ecclesiastici.
2. L'Associazione riconosce i soci adulti sulla base:
 - a. dell'assunzione degli impegni previsti dall'art. 4;
 - b. dell'adesione al Patto associativo;
 - c. dell'appartenenza a una Comunità capi o a una struttura associativa.
3. Tutti i soci adulti sono volontari

Art. 10 – I capi

1. I capi svolgono:
 - a. il servizio educativo rivolto ai soci giovani;
 - b. ogni altro servizio a sostegno dell'attività educativa, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento.
2. L'Associazione riconosce:
 - a. i capi in formazione: coloro che stanno compiendo il proprio percorso formativo;
 - b. i capi con nomina: coloro che hanno conseguito la nomina a capo dell'Associazione.
3. I capi con nomina possono non svolgere alcun servizio per un periodo limitato di tempo, la cui durata è prevista dal Regolamento.

Art. 11 – Assistenti ecclesiastici

1. Gli assistenti ecclesiastici sono sacerdoti, nell'ordine del presbiterato e dell'episcopato, corresponsabili della proposta educativa dello scautismo fatta dall'Associazione.

2. In relazione al loro incarico gli assistenti ecclesiastici partecipano alla vita delle Comunità capi, condividendone il Progetto educativo e alla vita delle unità e dei vari livelli territoriali.
3. Gli assistenti ecclesiastici esercitano il mandato pastorale loro affidato e, insieme con gli altri soci adulti, annunciano, celebrano e testimoniano la fede cristiana con le modalità educative e le caratteristiche proprie dello scautismo.
4. Gli assistenti ecclesiastici sono nominati a ogni livello dall'Autorità Ecclesiastica competente e a essi si applica quanto stabilito dall'art. 26, c.5 del Codice del Terzo settore.

Art. 12 – Rapporti con altre associazioni scout e altri enti

1. L'AGESCI cura a ogni livello la formazione alla dimensione internazionale e alla pace e promuove intensi scambi di esperienze educative con le associazioni estere e gli organismi internazionali scout.
2. L'AGESCI collabora con il Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani (M.A.S.C.I.), altre associazioni, enti privati e pubblici, con i quali può stipulare appositi protocolli d'intesa atti al conseguimento degli scopi statutari.

Art. 13 – Bandiera, emblema e uniforme dell'Associazione

1. L'Associazione adotta come bandiera quella italiana unitamente a quella dell'Unione Europea e a una bandiera che riproduce l'emblema dell'Associazione.
2. L'emblema dell'Associazione è l'insieme dei due simboli internazionali scout (trifoglio e giglio) come indicato dal Regolamento.
3. L'uniforme scout costituisce un fondamentale elemento identitario, rappresenta il legame di fraternità fra gli associati ed è indossata dai membri dell'Associazione come indicato nel Regolamento.

CAPO II - ARTICOLAZIONE E ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA

CAPO II, SEZIONE A: PRINCIPI GENERALI

Art. 14 – Livelli territoriali, strutture e organi

1. L'Associazione si articola in quattro livelli territoriali di presenza e coordinamento dell'intera realtà associativa:
 - a. livello di Gruppo;
 - b. livello di Zona;
 - c. livello regionale;
 - d. livello nazionale.
2. Gli organi previsti per il livello di Gruppo sono:
 - a. l'Assemblea;
 - b. la Comunità capi.
3. Gli organi previsti per i livelli di Zona e Regione sono:
 - a. l'Assemblea;
 - b. il Consiglio;
 - c. il Comitato.
4. Gli organi previsti per il livello nazionale sono:
 - a. il Consiglio generale;
 - b. il Consiglio nazionale;
 - c. il Comitato nazionale;
 - d. la Commissione economica nazionale;
 - e. il Collegio nazionale di controllo;
 - f. il Collegio giudicante nazionale.
5. La Capo Guida e il Capo Scout sono organo dell'Associazione in quanto rete associativa e congiuntamente la presiedono.
6. Ciascun livello deve avere almeno sette associati persone fisiche o tre APS della stessa rete associativa.
7. Ciascun livello istituisce un Organo di controllo, anche monocratico, allorché ricorrano le condizioni di cui all'art. 30, c.2 del Codice del Terzo settore, nominato e revocato dall'assemblea del relativo livello. In tal caso, almeno un componente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, c.2 del Codice civile.
8. Per il livello nazionale le funzioni dell'Organo di controllo sono esercitate dal Collegio nazionale di controllo di cui all'art. 46.
9. Il fine primario delle strutture associative è quello di sostenere le Comunità capi nel servizio educativo e consentire la partecipazione dei soci alla costruzione del pensiero associativo e alla definizione delle Strategie d'intervento dell'Associazione.

10. I rapporti tra i livelli territoriali, nell'ambito dei compiti affidati dallo Statuto a ognuno di essi, sono ispirati a criteri di sussidiarietà.

Art. 15 – Tutela dell'immagine associativa

1. Ogni livello territoriale, nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, promuove la tutela dell'immagine e del buon nome dell'Associazione.
2. A tal fine il livello territoriale interessato può agire a tutela dell'immagine previo parere del Comitato nazionale, il quale può anche fare propria l'azione di tutela promossa.

Art. 16 – Progettualità e programmazione

1. Nell'ambito delle rispettive competenze ogni livello territoriale utilizza strumenti e modalità progettuali per ideare i propri interventi. Questi sono tradotti in programmi che indicano le azioni concrete da intraprendere per la loro realizzazione.
2. La Comunità capi assume il ruolo centrale nella progettazione educativa; le azioni degli altri livelli territoriali si pongono al servizio di essa, integrandosi tra loro e armonizzandosi con le idee di riferimento espresse nelle Strategie nazionali d'intervento, alla cui definizione e attuazione contribuiscono tutti i livelli territoriali.

Art. 17 – Durata degli incarichi

1. Gli incarichi, sia elettivi che di nomina, hanno durata quadriennale salvo diverse espresse indicazioni o rinnovo dell'elezione o della nomina per un ulteriore biennio.
2. Gli incarichi di Capo Guida e Capo Scout, di capo Gruppo, di membro eletto di Comitati, Commissioni e Collegi, di Incaricati nominati ed eletti e di Consigliere generale non possono essere ricoperti per un periodo superiore ai sei anni consecutivi; la durata è riferita alla permanenza nel medesimo organo in cui è avvenuta l'elezione o la nomina.

Art. 18 – Diarchia ed equilibrio numerico dei sessi negli organi collegiali

1. Ogni incarico, elettivo o di nomina, è affidato congiuntamente a una donna e a un uomo, salvo diversa espressa previsione del presente Statuto.
2. In ogni caso, va garantito l'equilibrio numerico dei due sessi all'interno degli organi collegiali.

Art. 19 – Incompatibilità e ineleggibilità

1. Il capo che svolge un incarico elettivo o di nomina nell'Associazione – tra quelli previsti dall'art. 17, c.2, del presente Statuto – non può ricoprire incarichi di responsabilità e rappresentatività in organismi partitici o istituzionali se non in accordo con il collegio o il Consiglio o la Comunità capi nel quale svolge il proprio servizio o di cui è espressione.
2. La Capo Guida, il Capo Scout e i membri eletti o nominati del Comitato nazionale non possono ricoprire incarichi di responsabilità e rappresentatività di rilievo nazionale in altri movimenti, organismi partitici e associazioni, fatti salvi quelli istituzionalmente previsti dallo Statuto, dal Regolamento e dalle norme degli altri organismi scoutistici nazionali e sopranazionali cui l'AGESCI aderisce.
3. I soci adulti che ricoprono incarichi, elettivi o di nomina, non possono essere dipendenti o intrattenere rapporti di lavoro subordinato, autonomo e/o ogni altro rapporto di lavoro retribuito, nella forma di consulenza e/o di collaborazione, con il medesimo livello territoriale nel quale è avvenuta l'elezione o nomina e con quello superiore.
4. La Capo Guida, Il Capo Scout, i Responsabili dei livelli territoriali e gli altri componenti dei Comitati ad ogni livello, e per il livello di gruppo, delle Comunità capi non debbono aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.
5. Per ogni livello territoriale, con esclusione del livello di Gruppo, i capi componenti dei Comitati devono essere capi con nomina, quale requisito di professionalità ai sensi dell'art. 26, c.3 del Codice del Terzo settore. Per il livello di Gruppo, il requisito di cui sopra è soddisfatto dall'essere socio adulto.

Art. 20 – Revoca dei mandati elettivi

1. L'Assemblea di ogni livello (e per il livello nazionale il Consiglio generale) può revocare il mandato ai capi che ha eletto al ruolo e/o all'incarico con le modalità previste dal Regolamento.

Art. 21 – Assemblea

1. L'Assemblea (e per il livello nazionale il Consiglio generale) è l'organo di partecipazione democratica e rappresentatività e ha il compito, nell'ambito di ogni livello, di definirne le politiche e gli interventi strategici e di verificarne la loro attuazione.

2. L'Assemblea (e per il livello nazionale il Consiglio generale) esercita le competenze inderogabili previste dal Codice del Terzo settore, limitatamente alle competenze attribuite al relativo livello territoriale come specificato nel presente Statuto, ai sensi dell'art. 25, c.1 e c.2 del medesimo Codice.
3. In particolare l'Assemblea (e per il livello nazionale il Consiglio generale):
 - a. elegge i capi agli incarichi previsti dallo Statuto;
 - b. approva i bilanci.
4. Ad eccezione del Consiglio generale che è convocato da Capo Guida e Capo Scout, l'Assemblea è convocata congiuntamente dai Responsabili del livello almeno una volta l'anno. In caso d'impossibilità essa è convocata congiuntamente dai Responsabili del livello superiore.
5. L'Assemblea (e per il livello nazionale il Consiglio generale) delibera a maggioranza semplice dei presenti, qualora non altrimenti previsto dallo Statuto e dal Regolamento.
6. L'Assemblea (e per il livello nazionale il Consiglio generale) per il suo funzionamento può dotarsi di un proprio Regolamento.

Art. 22 – Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di collegamento tra i livelli e ha funzioni di programmazione.
2. Altri compiti del Consiglio sono:
 - a. concretizzare gli orientamenti associativi espressi dalle Strategie nazionali d'intervento;
 - b. contribuire alla realizzazione delle linee di politica associativa espresse dal Consiglio generale;
 - c. favorire la circolazione delle informazioni e delle esperienze;
 - d. contribuire all'istruzione dell'Assemblea;
 - e. fornire un parere sul bilancio preventivo.
3. I Consigli sono convocati dai Responsabili del livello, che li presiedono, almeno tre volte l'anno.
4. I Consigli sono validamente costituiti con la presenza della maggioranza degli aventi diritto ovvero per il livello di Zona con la maggioranza dei Gruppi scout e per la Regione con la maggioranza delle Zone.
5. I Consigli deliberano con la maggioranza semplice dei presenti.
6. I Consigli per il loro funzionamento possono dotarsi di un proprio Regolamento.

Art. 23 – Comitato e collegialità

1. Il Comitato è l'organo collegiale esecutivo del livello.
2. Tutti i membri del collegio hanno pari dignità e ciascuno è responsabile dell'adempimento dei compiti assegnati al Comitato dallo Statuto e delle decisioni del collegio stesso.
3. Il Comitato è convocato e presieduto dai Responsabili dei livelli.
4. I Responsabili dei livelli sono eletti al ruolo; gli altri membri del Comitato di Zona sono eletti al collegio, quelli del Comitato regionale e nazionale sono eletti all'incarico.
5. Sono compiti del Comitato:
 - a. attuare il programma e tutte le attività previste riferendone al Consiglio e all'Assemblea;
 - b. curare l'ordinaria amministrazione e deliberare in merito agli atti di straordinaria amministrazione;
 - c. curare l'informazione tra i capi e gli assistenti ecclesiastici;
 - d. redigere il bilancio;
 - e. curare i rapporti con il Comitato del livello inferiore;
 - f. proporre all'autorità ecclesiastica competente la nomina dell'assistente ecclesiastico del livello; per il solo livello nazionale tale funzione è esercitata congiuntamente da Capo Guida e Capo Scout;
 - g. proporre all'autorità ecclesiastica competente la nomina degli altri assistenti ecclesiastici previsti.
6. I Comitati, ai vari livelli territoriali, sono validamente costituiti con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e deliberano con la maggioranza semplice dei presenti.

Art. 24 – Responsabili del livello

1. Ogni livello ha una Responsabile e un Responsabile, che assumono le seguenti denominazioni: Capi Gruppo, per il livello di Gruppo; Responsabili di Zona, per il livello di Zona; Responsabili regionali, per il livello regionale; Responsabili nazionali (Presidenti del Comitato nazionale) per il livello nazionale.
2. I Responsabili dei livelli hanno congiuntamente la rappresentanza legale di fronte a terzi e in giudizio. Essi danno esecuzione congiuntamente agli atti di straordinaria amministrazione e possono compiere disgiuntamente quelli di ordinaria amministrazione, deliberati dal Comitato o, per il livello di Gruppo, dalla Comunità capi.

3. Sono inoltre compiti dei Responsabili dei livelli:
 - a. convocare e presiedere il Consiglio e il Comitato ove previsto;
 - b. per i livelli di Gruppo, Zona e Regione convocare l'Assemblea;
 - c. curare i rapporti con il Comitato del livello superiore;
 - d. curare nell'ambito del livello e in sintonia con gli altri membri del Comitato o, per il livello di Gruppo, della Comunità capi, i rapporti con gli organismi civili ed ecclesiali, con le altre associazioni educative, con la stampa e gli altri mezzi di comunicazione;
 - e. dirimere le controversie non risolte dal livello inferiore, sentito il Comitato;
 - f. nominare procuratori speciali per l'esecuzione di singoli atti.
4. I Responsabili del livello nazionale, inoltre, rappresentano l'Associazione a tutti gli eventi internazionali del guidismo e dello scoutismo.
5. I Responsabili del livello possono conferire la rappresentanza legale e la firma sociale a dipendenti e/o a incaricati, mediante il rilascio di procure, generali o speciali, per singoli atti o categorie di atti.
6. Se per dimissioni o altra causa la Responsabile o il Responsabile del livello sono impossibilitati a esercitare le loro funzioni, queste sono svolte per intero fino alla successiva Assemblea da chi permane in carica, o se ambedue impossibilitati, dal componente più anziano di carica del Comitato o, in assenza di questo e per il livello di Gruppo, da un capo o una capo a ciò nominato/a dai Responsabili del livello superiore. Per il livello nazionale tale nomina è fatta dalla Capo Guida e dal Capo Scout.

CAPO II, SEZIONE B: LIVELLO DI GRUPPO

Art. 25 – Gruppo: definizione e scopi

1. Il Gruppo è l'organismo educativo fondamentale per l'attuazione del metodo.
2. La Comunità capi, formata dai capi e dagli assistenti ecclesiastici appartenenti al Gruppo, garantisce l'attuazione dell'intero ciclo educativo scout formando una o più unità di ciascuna delle Branche.

Art. 26 – Unità

1. Le unità scout sono costituite dai soci giovani, dai loro capi, dagli assistenti ecclesiastici e si distinguono in:
 - a. cerchio di coccinelle e branco di lupetti;
 - b. reparto di guide e reparto di esploratori;
 - c. comunità di scolte e comunità di rover.
2. Le unità possono essere monosessuali o miste.

Art. 27 – Assemblea di Gruppo

1. Ogni Gruppo ha un'assemblea dei soci, che oltre a quanto previsto dall'art. 21:
 - a. attribuisce annualmente alla Comunità capi la responsabilità dell'azione educativa.;
 - b. fissa la quota di gruppo.

Art. 28 – Comunità capi

1. Compiti della Comunità capi sono:
 - a. l'elaborazione e la gestione del Progetto educativo;
 - b. l'approfondimento dei problemi educativi;
 - c. la formazione permanente e la cura del tirocinio dei soci adulti;
 - d. l'inserimento e la presenza dell'Associazione nell'ambiente locale.
2. La Comunità capi, nelle forme che ritiene più opportune:
 - a. esprime tra i capi della comunità che hanno conseguito la nomina dell'Associazione, un capo Gruppo e un capo Gruppo o, qualora il Gruppo sia mono-sessuale, un capo Gruppo o un capo Gruppo dello stesso genere del Gruppo;
 - b. affida gli incarichi di servizio nelle unità;
 - c. cura i rapporti con gli ambienti educativi nei quali vivono i bambini, i ragazzi e i giovani censiti nel Gruppo;
 - d. cura l'ordinaria amministrazione e delibera in merito agli atti e alle decisioni di straordinaria amministrazione;
 - e. predispose, ai fini dell'approvazione, il bilancio del Gruppo;
 - f. propone alla competente autorità ecclesiastica la nomina dell'assistente ecclesiastico di Gruppo ed eventualmente degli assistenti ecclesiastici di unità.
3. Qualora la Comunità capi non sia nelle condizioni di ottemperare quanto previsto dal comma precedente, lettera a, può chiedere l'autorizzazione al censimento del Gruppo nelle forme previste dal Regolamento.

Art. 29 – Progetto educativo del Gruppo

1. Il Progetto educativo del Gruppo, ispirandosi ai principi dello scautismo e al Patto associativo, individua le aree d'impegno prioritario per il Gruppo a fronte delle esigenze educative emergenti dall'analisi dell'ambiente in cui il Gruppo opera e indica i conseguenti obiettivi e percorsi educativi.
2. Il Progetto educativo è periodicamente verificato e rinnovato dalla Comunità capi.

CAPO II, SEZIONE C: LIVELLO DI ZONA

Art. 30 – Zona: definizione e scopi

1. La Zona scout è la struttura composta dai soci appartenenti ai Gruppi operanti in un ambito territoriale contiguo, nonché dai soci direttamente censiti al livello di Zona.
2. La definizione territoriale e conseguentemente il numero dei Gruppi formanti la Zona sono stabiliti dal Consiglio regionale con deliberazione motivata e riesaminati periodicamente.
3. Scopi della Zona sono:
 - a. promuovere e curare la formazione e la crescita delle Comunità capi;
 - b. contribuire alla formazione ricorrente dei capi e degli assistenti ecclesiastici;
 - c. coordinare i Gruppi esistenti e promuovere la costituzione di nuovi Gruppi;
 - d. contribuire alla definizione delle politiche associative e delle Strategie nazionali d'intervento e curarne la diffusione e l'attuazione.

Art. 31 – Progetto di Zona

1. Nell'ambito degli scopi statuari della Zona, il Progetto di Zona prevede obiettivi specifici che, in raccordo anche con i Progetti educativi delle Comunità capi della Zona, diano risposta alle esigenze educative e formative emergenti dalla realtà associativa e territoriale. Esso, inoltre, conterrà le azioni da intraprendere per lo sviluppo dello scautismo nel territorio.
2. Il Progetto di Zona ha durata compresa fra i due e i quattro anni.

Art. 32 – Assemblea di Zona

1. L'Assemblea di Zona è costituita dai componenti delle Comunità capi, in rappresentanza dei Gruppi

- appartenenti alla Zona, nonché dai soci persone fisiche direttamente aderenti al livello di Zona.
2. L'assemblea di Zona, oltre a quanto previsto dall'art. 21, ha i seguenti compiti:
 - a. stabilire il numero di componenti del Comitato di Zona;
 - b. eleggere, tra i capi che hanno conseguito la nomina dell'Associazione e sono censiti nella Zona, i membri del Comitato di Zona e i Consiglieri generali;
 - c. discutere le linee di indirizzo delle Azioni prioritarie regionali previste dall'art. 37, c.1, lettera a, dello Statuto;
 - d. discutere sugli orientamenti di politica associativa del livello nazionale che costituiranno le Strategie nazionali d'intervento e su quelli posti all'ordine del giorno del Consiglio generale;
 - e. deliberare l'eventuale delega al Consiglio di Zona di tutte le competenze del Comitato qualora il numero dei Gruppi che compongono la Zona sia inferiore al numero minimo indicato nel Regolamento; in questo caso l'approvazione e la verifica del programma di Zona competono all'Assemblea.
 3. Periodicamente, in coerenza con la durata del Progetto di Zona, l'Assemblea ha il compito di:
 - a. leggere a livello di Zona lo stato dell'Associazione e la realtà giovanile;
 - b. individuare e analizzare le esigenze dei capi e degli assistenti ecclesiastici della Zona;
 - c. verificare il Progetto di Zona giunto a scadenza;
 - d. elaborare e deliberare il Progetto di Zona definendone anche la durata.

Art. 33 – Consiglio di Zona

1. Il Consiglio di Zona, oltre a quanto previsto dall'art. 22, ha i seguenti compiti:
 - a. promuovere la formazione e la crescita delle Comunità capi attraverso la presenza e il ruolo dei capi Gruppo;
 - b. tutelare, sostenere e valorizzare la proposta educativa delle Comunità capi;
 - c. favorire il dibattito e il confronto fra le Comunità capi, il collegamento tra queste, gli altri livelli territoriali e il territorio e la circolazione delle informazioni, operando una sintesi del pensiero associativo emergente;
 - d. approvare e verificare i programmi annuali per la realizzazione del Progetto di Zona, comprensivi di tutte le attività coinvolgenti i soci giovani e i soci adulti;

- e. assumere i compiti del Comitato, qualora deliberato in tal senso dall'Assemblea, affidando a membri del Consiglio stesso gli incarichi alle Branche e quelli previsti in base al Progetto di Zona.
2. Fanno parte del Consiglio:
 - a. i componenti il Comitato di Zona;
 - b. i capi Gruppo e gli assistenti ecclesiastici dei Gruppi censiti nella Zona;
 - c. i Consiglieri generali eletti in Zona;
 - d. con solo diritto di parola, gli eventuali Incaricati nominati dal Comitato di Zona e i Consiglieri generali nominati da Capo Guida e Capo Scout censiti in Zona.

Art. 34 – Comitato di Zona

1. Oltre a quelli previsti dall'art. 23, è compito del Comitato di Zona autorizzare il censimento di Gruppi e di unità e la formazione di nuovi Gruppi e unità.
2. Fanno parte del Comitato di Zona:
 - a. una Responsabile e un Responsabile;
 - b. un assistente ecclesiastico;
 - c. da tre a otto capi che hanno conseguito la nomina dell'Associazione e che assumono incarichi specifici in base al Progetto di Zona e per delega, in mancanza di Incaricati appositamente nominati dal Comitato di Zona, la cura delle Branche.
3. Partecipano alle riunioni del Comitato di Zona i Consiglieri generali eletti in Zona con solo diritto di parola.
4. Il Comitato di Zona può avvalersi del supporto di Incaricati che nomina sotto la propria responsabilità.

CAPO II, SEZIONE D: LIVELLO REGIONALE

Art. 35 – Regione: definizione e scopi

1. La Regione è la struttura composta dai soci appartenenti ai Gruppi delle Zone esistenti nel territorio della Regione amministrativa, nonché dai soci censiti direttamente al livello di Zona e di Regione. Eventuali eccezioni, in accordo con le Regioni interessate, saranno stabilite con deliberazioni dei rispettivi Consigli regionali e approvate dal Consiglio nazionale.
2. Scopi della Regione sono:
 - a. realizzare il collegamento tra le Zone che la compongono e curare l'informazione dei capi e degli assistenti ecclesiastici;

- b. promuovere la sintesi della lettura dello stato dell'Associazione, della realtà giovanile e delle esigenze dei capi e degli assistenti ecclesiastici operate dalle Zone nell'elaborazione dei propri progetti;
- c. contribuire alla definizione delle politiche associative e delle Strategie nazionali d'intervento e curarne la diffusione e l'attuazione;
- d. valorizzare e diffondere le esperienze metodologiche esistenti in Regione;
- e. promuovere la conoscenza a livello nazionale delle esperienze della Regione;
- f. assicurare, in collaborazione con la Formazione capi nazionale, i momenti del percorso formativo di competenza regionale.

Art. 36 – Assemblea regionale

1. L'Assemblea regionale è composta:
 - a. da tutti i capi e gli assistenti ecclesiastici censiti nei Gruppi della Regione, in rappresentanza dei soci appartenenti alla Regione;
 - b. dai capi censiti direttamente al livello di Zona e a quello regionale.
2. I capi in formazione censiti nella Regione partecipano all'Assemblea regionale con solo diritto di voto ed elettorato attivo.
3. L'Assemblea regionale può deliberare di adottare la forma dell'Assemblea delegata. In tal caso, le modalità di partecipazione dei capi e degli assistenti censiti nella Regione sono deliberate dal Consiglio generale.
4. L'Assemblea regionale, oltre a quanto previsto dall'art. 21, ha i seguenti compiti:
 - a. approvare il programma regionale e verificarne l'attuazione, partendo dalle Azioni prioritarie regionali;
 - b. stabilire la composizione del Comitato regionale;
 - c. eleggere tra i capi che hanno conseguito la nomina dell'Associazione censiti nella Regione, i membri del Comitato e una Incaricata e un Incaricato per ogni Branca;
 - d. discutere sugli orientamenti di politica associativa del livello nazionale che costituiranno le Strategie nazionali d'intervento e su quelli posti all'ordine del giorno del Consiglio generale;
 - e. discutere di argomenti da inserire all'ordine del giorno del Consiglio generale;

- f. deliberare l'eventuale delega al Consiglio regionale delle competenze in merito al programma regionale.

Art. 37 – Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale, oltre a quanto previsto dall'art. 22, ha i seguenti compiti:
 - a. identificare le Azioni prioritarie regionali riguardanti il sostegno alle Zone per la realizzazione dei loro compiti;
 - b. stabilire i confini tra le Zone della Regione;
 - c. deliberare in merito ai programmi e verificarne l'attuazione, ove a ciò specificamente delegato dall'Assemblea regionale.
2. Fanno parte del Consiglio regionale:
 - a. i componenti il Comitato regionale;
 - b. i Responsabili e gli Assistenti ecclesiastici di Zona;
 - c. gli Incaricati regionali alle Branche;
 - d. i Consiglieri generali eletti nelle Zone;
 - e. con solo diritto di parola gli Incaricati nominati e i Consiglieri generali nominati per un anno da Capo Guida e Capo Scout e censiti in Regione.

Art. 38 – Comitato regionale

1. Il Comitato regionale, oltre a quanto previsto dall'art. 23, ha i seguenti compiti:
 - a. organizzare gli eventi del percorso formativo dei capi previsti per il livello regionale;
 - b. vigilare sull'andamento gestionale e amministrativo della Cooperativa che opera nella Regione.
2. Fanno parte del Comitato regionale:
 - a. una Responsabile e un Responsabile;
 - b. un Assistente ecclesiastico;
 - c. da tre a sei capi che assumono gli incarichi:
 - i. della Formazione capi;
 - ii. dell'Organizzazione;
 - iii. del Coordinamento metodologico.
3. Il Comitato regionale nomina, sotto la propria responsabilità, tra i capi che hanno conseguito la nomina dell'Associazione e sono censiti nella Regione:
 - a. una Incaricata o un Incaricato alla comunicazione;
 - b. una Incaricata o un Incaricato alla protezione civile;
 - c. eventuali Incaricate o Incaricati finalizzati a compiti specifici.
4. Il Comitato regionale affida agli Incaricati nominati i mandati in relazione al programma.

5. Il Comitato regionale si riunisce in forma allargata agli Incaricati regionali alle Branche e, quando lo ritiene necessario, agli Incaricati regionali nominati, almeno tre volte l'anno per gli scopi previsti dal Regolamento. Alle riunioni gli Incaricati regionali alle Branche partecipano con diritto di voto.

CAPO II, SEZIONE E: LIVELLO NAZIONALE

Art. 39 – Livello nazionale: definizione e scopi

1. Il livello nazionale è composto da tutti gli associati e ne assicura il riferimento unitario di appartenenza.
2. Sono scopi del livello nazionale:
 - a. favorire e promuovere il collegamento e i rapporti tra le Regioni;
 - b. definire l'indirizzo politico dell'Associazione, sviluppando i contenuti del Patto associativo e il pensiero associativo, derivante dalla sintesi delle idee degli associati;
 - c. custodire il patrimonio pedagogico-metodologico dell'Associazione e curarne l'aggiornamento;
 - d. curare lo sviluppo qualitativo e quantitativo dell'Associazione;
 - e. promuovere la formazione dei capi e degli assistenti ecclesiastici e curarne l'unitarietà;
 - f. curare l'informazione fra gli associati e fra le strutture associative;
 - g. curare l'organizzazione e l'amministrazione dell'Associazione a livello nazionale e reperire risorse e strumenti economici e patrimoniali a sostegno del funzionamento e delle iniziative dell'Associazione;
 - h. curare i rapporti internazionali nell'ambito del guidismo e dello scautismo;
 - i. curare la conservazione e valorizzazione del patrimonio archivistico e documentale;
 - j. promuovere la ricerca, lo studio e l'approfondimento negli ambiti di interesse dell'Associazione al fine di elaborare contributi originali nei confronti del mondo dell'educazione, anche mediante l'attività di un Centro studi e ricerche nazionale.

Art. 40 – Strategie nazionali d'intervento

1. Nell'ambito degli scopi statutari del livello nazionale, sono identificati:
 - a. le Strategie nazionali d'intervento che definiscono gli ambiti e le idee di riferimento

per l'azione dei soci adulti e per la politica associativa di tutti i livelli;

- b. gli Obiettivi prioritari per l'attuazione dei compiti assegnati dallo Statuto al livello nazionale.
2. Le Strategie nazionali d'intervento hanno durata compresa tra due e quattro anni.

Art. 41 – Capo Guida e Capo Scout

1. La Capo Guida e il Capo Scout congiuntamente:
 - a. presiedono l'AGESCI;
 - b. rappresentano e garantiscono l'unità dell'Associazione in Italia e all'estero;
 - c. promuovono l'attuazione dei principi contenuti nel presente Statuto e nel Patto associativo.
2. Sono compiti della Capo Guida e del Capo Scout:
 - a. convocare il Consiglio generale, definirne l'ordine del giorno, presiederlo e curare la pubblicazione delle deliberazioni;
 - b. dirimere, in ultima istanza, le controversie non risolte negli altri livelli territoriali, fornendo, se necessario, l'interpretazione autentica di quanto contenuto nello Statuto, nei Regolamenti, nel Patto associativo e nelle deliberazioni del Consiglio generale;
 - c. nominare i capi dell'Associazione, ai sensi dell'art. 10, c.2, lettera b);
 - d. nominare, facoltativamente, annualmente e per un mandato di dodici mesi fino a cinque Consiglieri generali;
 - e. conferire le onorificenze associative;
 - f. pronunciarsi sui ricorsi presentati contro i provvedimenti assunti dal Collegio giudicante nazionale;
 - g. nominare, sentito il Presidente della Cooperativa interessata, i Responsabili regionali di riferimento, il Consiglio nazionale e la Commissione economica nazionale, il collegio arbitrale che dispone la revoca della denominazione di "Rivendita ufficiale scout".
3. La Capo Guida e il Capo Scout partecipano alle riunioni del Comitato nazionale senza diritto di voto.
4. Se per dimissioni o per altra causa la Capo Guida o il Capo Scout non possono più esercitare le loro funzioni, queste vengono assunte, fino al successivo Consiglio generale, da chi permane in carica; se entrambi non possono esercitare le loro funzioni, queste vengono assunte congiuntamente dai Responsabili del livello nazionale, fino al successivo Consiglio generale, da convocarsi entro quattro mesi.

Art. 42 – Consiglio generale

1. Il Consiglio generale è il massimo organo deliberativo dell'Associazione di cui esprime la volontà.
2. Il Consiglio generale, oltre a quanto previsto dall'art. 21, ha i seguenti compiti:
 - a. deliberare su temi di indirizzo politico dell'Associazione;
 - b. deliberare in merito alle elaborazioni pedagogiche del metodo;
 - c. deliberare sulle modifiche allo Statuto, ai Regolamenti e al Patto associativo inserite all'ordine del giorno;
 - d. eleggere:
 - i. la Capo Guida e il Capo Scout;
 - ii. i membri del Comitato nazionale;
 - iii. una Incaricata e un Incaricato per ogni Branca;
 - iv. i membri della Commissione economica nazionale;
 - v. i membri del Collegio nazionale di controllo;
 - vi. i membri del Collegio giudicante nazionale tra i Consiglieri generali;
 - e. discutere e deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
3. Periodicamente, in coerenza con la durata delle Strategie nazionali d'intervento, il Consiglio generale ha il compito di:
 - a. leggere a livello nazionale lo stato dell'Associazione e la realtà giovanile;
 - b. verificare le Strategie nazionali d'intervento giunte a scadenza;
 - c. elaborare e deliberare le nuove Strategie nazionali d'intervento definendone anche la durata.
4. Il Consiglio generale può delegare al Consiglio nazionale deliberazioni su argomenti di non primaria importanza, con esclusione in ogni caso di modifiche allo Statuto, al Patto associativo, al Regolamento del Consiglio generale e di elezioni e deliberazioni relative ai bilanci associativi.
5. Fanno parte del Consiglio generale:
 - a. la Capo Guida e il Capo Scout;
 - b. i Consiglieri generali eletti nelle Zone;
 - c. i Responsabili e gli Assistenti ecclesiastici regionali;
 - d. i componenti il Comitato nazionale;
 - e. gli Incaricati e gli Assistenti ecclesiastici nazionali alle Branche;

- f. i Consiglieri generali nominati annualmente dalla Capo Guida e dal Capo Scout.
6. Al Consiglio generale partecipano inoltre:
 - a. con solo diritto di parola gli Incaricati nazionali nominati, i componenti della Commissione economica nazionale e i componenti del Collegio nazionale di controllo;
 - b. con solo diritto di parola sugli argomenti di loro competenza i membri permanenti del Collegio giudicante nazionale decaduti dall'incarico di Consigliere generale, il Presidente dell'Ente nazionale Mario di Carpegna e il Presidente della Fiordaliso.
 7. Il Consiglio generale si riunisce in sessione ordinaria una volta all'anno.
 8. Il Consiglio generale è convocato in sessione straordinaria dalla Capo Guida e dal Capo Scout, congiuntamente, ogni volta che lo ritengano necessario; è anche convocato su richiesta del Comitato nazionale, del Consiglio nazionale o di un terzo dei Consiglieri generali.

Art. 43 – Consiglio nazionale

1. Il Consiglio nazionale, oltre a quanto previsto dall'art. 22, ha i seguenti compiti:
 - a. deliberare in merito ai programmi sulla base degli Obiettivi prioritari previsti dall'art. 40, c.1, lettera b, e verificarne l'attuazione;
 - b. deliberare su argomenti oggetto di delega del Consiglio generale;
 - c. curare e favorire i rapporti tra le Regioni e tra queste e il Comitato nazionale;
 - d. approvare il Codice etico e i suoi eventuali aggiornamenti su proposta del Comitato nazionale;
 - e. ratificare, nei casi espressamente previsti dal Regolamento, i provvedimenti del Collegio giudicante nazionale;
 - f. esprimere un parere sul piano aziendale della Fiordaliso, e contribuire al suo sviluppo a livello regionale;
 - g. approvare il Piano pluriennale di Sistema AGESCI nazionale.
2. Il Consiglio nazionale, periodicamente, ha il compito di elaborare e deliberare, partendo dalle Strategie nazionali d'intervento, gli Obiettivi prioritari previsti dall'art. 40, c.1, lettera b, stabilendone la durata e verificandone il loro raggiungimento.
3. Fanno parte del Consiglio nazionale:
 - a. i componenti il Comitato nazionale;

- b. i Responsabili e gli Assistenti ecclesiastici regionali;
 - c. gli Incaricati e gli Assistenti ecclesiastici nazionali alle Branche.
4. Partecipano inoltre al Consiglio nazionale, con solo diritto di parola:
- a. la Capo Guida e il Capo Scout;
 - b. gli Incaricati nazionali previsti dall'art. 44, c.3, dello Statuto;
 - c. il Presidente della Commissione economica nazionale limitatamente alle competenze della stessa.
5. Partecipano infine al Consiglio nazionale come invitati permanenti:
- a. il Presidente dell'Ente nazionale Mario di Carpegna;
 - b. il Presidente della Fiordaliso.

Art. 44 – Comitato nazionale

1. Il Comitato nazionale, oltre a quanto previsto dall'art. 23, ha i seguenti compiti:
- a. curare e sostenere lo sviluppo della Formazione capi a tutti i livelli e organizzare gli eventi del percorso formativo dei capi e degli assistenti ecclesiastici previsti per il livello nazionale;
 - b. curare i rapporti istituzionali con gli organismi civili ed ecclesiali e nelle sedi internazionali del guidismo e dello scautismo;
 - c. predisporre il Codice etico e i suoi eventuali aggiornamenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale.
2. Il Comitato nazionale è composto da dieci membri:
- a. una Presidente e un Presidente del Comitato nazionale (ossia i Responsabili nazionali);
 - b. l'Assistente ecclesiastico generale;
 - c. una Incaricata e un Incaricato alla Formazione capi;
 - d. l'Assistente ecclesiastico alla Formazione capi;
 - e. una Incaricata e un Incaricato al Coordinamento metodologico;
 - f. una Incaricata e un Incaricato all'Organizzazione.
3. Il Comitato nazionale nomina, sotto la propria responsabilità, tra i capi che hanno conseguito la nomina dell'Associazione:
- a. una Incaricata e un Incaricato al Settore rapporti internazionali;
 - b. una Incaricata e/o un Incaricato al Settore protezione civile;
 - c. una Incaricata e un Incaricato al Settore competenze;
 - d. una Incaricata e un Incaricato al Settore nautico;

- e. una Incaricata e un Incaricato al Settore giustizia, pace e nonviolenza;
 - f. una Incaricata e un Incaricato al Settore Foulard bianchi, preferibilmente individuato tra i titolari della Comunità Foulard bianchi;
 - g. una Incaricata o un Incaricato al Settore comunicazione;
 - h. una Incaricata o un Incaricato al coordinamento del Centro studi e ricerche nazionale;
 - i. eventuali Incaricate o Incaricati ad altri Settori finalizzati a compiti specifici.
4. Il Comitato nazionale affida agli Incaricati nominati i mandati in relazione al programma.
5. Il Comitato nazionale si riunisce in forma allargata almeno tre volte all'anno con gli Incaricati e gli Assistenti ecclesiastici nazionali alle Branche e, quando ritenuto necessario, con gli Incaricati ai Settori, per gli scopi previsti dal Regolamento.
6. Alle riunioni del Comitato nazionale in forma allargata gli Incaricati nazionali alle Branche partecipano con diritto di voto.

Art. 45 – Commissione economica nazionale

1. Sono funzioni della Commissione economica nazionale:
- a. fornire al Consiglio generale elementi di valutazione circa la gestione e la politica economico-finanziaria e amministrativa dell'Associazione, in rapporto agli scopi educativi della stessa;
 - b. supportare la rete associativa ed in particolare gli Incaricati nazionali all'organizzazione e la segreteria nazionale nell'espletamento delle loro funzioni;
 - c. fornire pareri in materia economica e finanziaria al Comitato nazionale, all'Ente nazionale Mario di Carpegna e alle diverse articolazioni del sistema AGESCI, Fiordaliso, Cooperative territoriali su richiesta degli stessi e/o del Comitato nazionale;
 - d. vigilare sull'uso del Marchio scout secondo quanto previsto dal Regolamento.
2. La Commissione economica nazionale è composta da tre membri eletti dal Consiglio generale fra i capi con nomina provvisti di specifica esperienza e capacità professionali; essi eleggono al loro interno il Presidente della Commissione stessa.
3. Durante il loro mandato, i componenti la Commissione economica nazionale non possono ricoprire altri incarichi nell'ambito del Comitato nazionale o di Comitati regionali; non possono

inoltre essere dipendenti o amministratori delle rivendite ufficiali scout.

Art. 46 – Collegio nazionale di controllo

1. Sono funzioni del Collegio nazionale di controllo:
 - a. vigilare sull'osservanza della legge, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 qualora applicabili, e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - b. monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - c. riferire al Consiglio generale sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri compiti mediante una relazione, effettuando, inoltre, le proprie osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione;
 - d. esercitare la revisione legale dei conti nel caso in cui ciò venga deliberato dal Consiglio generale;
 - e. attestare la conformità del bilancio sociale, ove predisposto ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore, in conformità alle linee guida della medesima normativa.
2. Il Collegio nazionale di controllo esercita le funzioni di organo di controllo del livello nazionale di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore.
3. Il Collegio nazionale di controllo è composto da tre membri eletti dal Consiglio generale fra i capi con nomina provvisti di specifica esperienza e capacità professionali, di cui almeno uno deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, c.2 del Codice civile. Essi eleggono al loro interno il Presidente del Collegio stesso.
4. Il Collegio nazionale di controllo partecipa, per il tramite di un proprio componente e con solo diritto di parola, alle riunioni del Comitato nazionale.
5. Nei due anni solari precedenti l'elezione, durante il loro mandato e per i due anni solari successivi, i componenti del Collegio nazionale di controllo non possono ricoprire altri incarichi nell'ambito degli organi del livello territoriale nazionale o regionale; non possono inoltre essere dipendenti o amministratori delle rivendite ufficiali scout e degli enti del Sistema AGESCI nazionale, come definiti dal Regolamento.

Art. 47 – Collegio giudicante nazionale

1. Il Collegio giudicante nazionale ha competenza esclusiva per i procedimenti disciplinari nei confronti dei capi, fatti salvi i poteri in materia della Capo Guida e del Capo Scout e nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento.
2. Il Collegio giudicante nazionale è composto da cinque membri così individuati:
 - a. membri permanenti eletti: quattro capi, di cui almeno uno del sesso minoritario, eletti dal Consiglio generale tra i Consiglieri generali; essi rimangono in carica per il periodo di quattro anni indipendentemente dalla scadenza del mandato di Consigliere generale. Tali membri, allo scadere del quadriennio, possono essere rieletti, se ancora in carica come Consiglieri generali, per un solo ulteriore biennio. L'incarico di membro permanente eletto del Collegio è incompatibile con gli incarichi di Capo Guida e Capo Scout, membro del Comitato nazionale e Responsabile regionale;
 - b. membro permanente nominato: un componente del Comitato nazionale, dallo stesso indicato, che rimane in carica per la durata relativa alla sua permanenza nel Comitato nazionale.
3. Al procedimento prende parte la o il Responsabile regionale della Regione di appartenenza del capo soggetto a procedimento disciplinare con una necessaria funzione consultiva. La o il Responsabile regionale che partecipa al Collegio è individuato di comune accordo tra i due Responsabili regionali della Regione interessata. Questi partecipa al Collegio giudicante nazionale limitatamente al procedimento relativo al socio adulto censito nella Regione di appartenenza ed è garante della corretta ed effettiva applicazione del provvedimento. Qualora i Responsabili regionali dichiarassero di trovarsi in una situazione di incompatibilità saranno sostituiti da un membro eletto del Comitato regionale.
4. I membri permanenti del Collegio giudicante nazionale eleggono il Presidente del Collegio stesso scegliendolo tra i membri permanenti eletti; egli rimane in carica fino alla scadenza del suo mandato nel Collegio.

CAPO III - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI SOCI ADULTI

Art. 48 – Procedimento disciplinare nei confronti dei capi

1. Possono essere sottoposti a procedimento disciplinare i soli soci adulti censiti in Associazione al momento dei fatti, ad eccezione degli assistenti ecclesiastici per i quali è possibile rivolgersi alla competente Autorità ecclesiastica.
2. Il procedimento viene attivato nel caso di abusi o mancanze gravi nei confronti delle norme del presente Statuto.
3. Costituiscono abusi:
 - a. i comportamenti lesivi della persona, della sua libertà o della sua dignità;
 - b. i comportamenti con cui, avvalendosi della posizione ricoperta, ci si appropria dei beni dell'Associazione o a essa a qualunque titolo affidati ovvero li si utilizza per finalità in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
 - c. i comportamenti che, in quanto incompatibili con le finalità dell'Associazione, risultino essere gravemente lesivi del nome o dell'immagine dell'AGESCI.
4. Costituiscono mancanze gravi:
 - a. i comportamenti di chi venga meno, in relazione a quanto contenuto nel presente Statuto, ai doveri di sorveglianza, prudenza e diligenza.

Art. 49 – Provvedimenti disciplinari e cautelari nei confronti dei capi

1. Il Collegio giudicante nazionale, all'esito del procedimento descritto dal Regolamento, può assumere uno dei seguenti provvedimenti:
 - a. censura;
 - b. sospensione temporanea (da un minimo di tre mesi a un massimo di due anni);
 - c. radiazione, ovvero inibizione a un futuro censimento nel caso in cui la persona sottoposta

- a. procedimento non risulti più censita al momento del provvedimento.
2. Contro il provvedimento disciplinare o di archiviazione assunto, il socio adulto sanzionato, nonché chi ha promosso l'azione, possono proporre ricorso alla Capo Guida e al Capo Scout esclusivamente in tema e a garanzia del rispetto delle norme procedurali previste dal Regolamento; gli stessi decidono definitivamente sull'eventuale riapertura del procedimento.
3. Nel corso del procedimento, può essere assunto nei confronti del socio adulto un provvedimento di sospensione cautelare dal servizio contro cui non è possibile ricorrere. Nel caso in cui per i fatti contestati, integranti fattispecie penalmente rilevanti, il socio adulto sia stato sottoposto a misura cautelare personale dall'autorità giudiziaria e dall'istruttoria del procedimento disciplinare non emergano ulteriori elementi di valutazione per la decisione, il Collegio giudicante nazionale, disposta la sospensione del procedimento, può disporre, nei confronti del socio adulto, un provvedimento di sospensione cautelare dal servizio, non impugnabile e prorogabile fino alla chiusura del procedimento.
4. Nel caso in cui il procedimento sia promosso nei confronti di un adulto non più censito, il procedimento viene archiviato e all'interessato è dato avviso che, per un futuro censimento, qualora volesse tornare a far parte dell'Associazione, dovrà preliminarmente richiedere l'attivazione di un nuovo procedimento, all'esito del quale il Collegio giudicante nazionale, espletata l'istruttoria, potrà adottare, in quanto compatibili, uno dei provvedimenti di cui al c.1, previo eventuale censimento ovvero autorizzare il censimento senza applicazione di alcun provvedimento se ritiene che i fatti contestati siano privi di rilevanza disciplinare.
5. È sempre garantito il diritto alla difesa.

CAPO IV – AMMINISTRAZIONE, FINANZA E RENDICONTAZIONE

Art. 50 – Autonomia e responsabilità di ogni livello

1. Ciascun livello dell'Associazione è responsabile della propria amministrazione e finanziariamente autonomo.
2. I proventi, gli utili e gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.
3. Gli eventuali utili e avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività previste dallo Statuto.

Art. 51 – Rapporti di lavoro

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 19, c. 3 del presente Statuto, ove sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 2, il numero dei dipendenti e di coloro che intrattengono rapporti di lavoro subordinato, autonomo e/o ogni altro rapporto di lavoro retribuito – nella forma di consulenza e/o di collaborazione – non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati per il livello interessato.
2. È assicurato il rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del Codice del Terzo settore.

Art. 52 – Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. quote e contributi degli associati: i membri dell'Associazione contribuiscono alle necessità della propria unità e del proprio Gruppo; inoltre, essi versano annualmente per l'andamento dell'Associazione una quota che è fissata e ripartita dal Consiglio generale. Tale quota come

ogni contributo associativo non è trasmissibile, né rivalutabile. Il mancato pagamento della quota annuale è causa di esclusione dall'Associazione;

- b. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale e con i principi enunciati nel presente Statuto.

Art. 53 – Bilanci

1. L'Associazione adotta a ciascun livello territoriale un bilancio consuntivo nelle forme previste dal Codice del Terzo settore. I livelli diversi dal Gruppo si dotano di un bilancio preventivo secondo un modello unitario fornito dall'Associazione.
2. L'Associazione adotta altresì un bilancio sociale, a ciascun livello territoriale, al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Art. 54 – Revisione contabile

1. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, le funzioni di revisione contabile per il livello nazionale sono esercitate da un revisore unico, oppure da un collegio di revisori, oppure da una società di revisione, secondo quanto deliberato dal Consiglio generale. Nei primi due casi, i componenti debbono essere iscritti nel registro dei revisori legali dei conti. La nomina dei revisori, e dei relativi supplenti, è di competenza della Commissione economica nazionale, previo parere del Collegio nazionale di controllo.

Art. 55 – Rapporti con enti e società commerciali

1. Per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione intrattiene rapporti con altri enti, società e organismi di natura commerciale, secondo criteri di massima utilità per gli associati e modalità definite nel Regolamento.

CAPO V - NORME FINALI

Art. 56 – Sede dell’Associazione

1. L’AGESCI ha la sua sede nazionale in Roma.

Art. 57 – Regolamenti

1. I regolamenti sono norme emanate dall’Associazione, in tutte le sue articolazioni, per disciplinare il funzionamento della vita associativa.
2. I regolamenti non possono porsi in contrasto con il presente Statuto.

Art. 58 – Modifiche allo Statuto e al Patto associativo

1. Le modifiche al presente Statuto, che costituisce lo Statuto di ogni livello territoriale, e al Patto associativo sono deliberate unicamente dal Consiglio generale con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, a eccezione del presente articolo e degli artt. 1, 4, 5 e 59 dello Statuto, per i quali è richiesta la maggioranza dei quattro quinti degli aventi diritto.

Art. 59 – Scioglimento dell’Associazione

1. Lo scioglimento dell’Associazione e la conseguente destinazione dei beni sono deliberati dal Consiglio generale con la maggioranza dei quattro quinti degli aventi diritto.

Art. 60 – Destinazione dei beni in caso di scioglimento

1. In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio è devoluto, ai sensi

dell’art. 9 del Codice del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore individuati nella delibera di scioglimento.

2. In caso di scioglimento di un Gruppo i beni esistenti, al netto delle passività, verranno depositati presso il Comitato di Zona competente, che li terrà a disposizione per l’eventuale ricostituzione del Gruppo stesso. Qualora al termine dei tre anni associativi successivi a quello dello scioglimento non avvenisse tale ricostituzione, i beni verranno devoluti ai Gruppi locali AGESCI.
3. In caso di scioglimento di una Zona, i beni esistenti, al netto delle passività, verranno devoluti al livello regionale nel quale quella Zona è ricompresa.
4. In caso di scioglimento di una Regione, i beni esistenti, al netto delle passività, verranno devoluti al livello nazionale.

Art. 61 – Rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo settore, successive modifiche e dal Codice civile.